

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **17 febbraio 2017**;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, **nella seduta del 16 marzo 2017**;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla **Commissione speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017**;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.

*(Oggetto)*

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.

*(Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016", è inserito il seguente: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del **16 marzo 2017**".

ART.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: "lettera p)" sono aggiunte le seguenti: " , nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, **non per il tramite di società quotate**, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

ART.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a) le parole: "e le autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "e le autorità di sistema portuale";
  - b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;";
  - c) **alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " , nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;";**
  - d) alla lettera p) le parole: " ; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono soppresse.

ART.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "o agli enti pubblici partecipanti" sono inserite le seguenti: "o allo svolgimento delle loro funzioni";
  - b) al comma 7 la parola: "nonché" è soppressa e, dopo le parole: "aree montane" sono inserite le seguenti: " , nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";
  - c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.";

d) **al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:** “I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. **Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.**”;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “**9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16.**”.

ART.

*(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 le parole: “e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate” sono soppresse;
  - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “consultazione pubblica” sono aggiunte le seguenti: “, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;
  - c) **al comma 4, le parole: “è competente l’ufficio di controllo di legittimità sugli atti” sono sostituite dalle seguenti: “e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo” e le parole: “Corte di conti” sono sostituite dalle seguenti: “Corte dei conti”.**

ART.

*(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “del Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.”;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole: “, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza” sono soppresse; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

ART.

*(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: “insolventi” sono sostituite dalle seguenti: “in stato di insolvenza”;**
- a) al comma 2 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
- b) al comma 3 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
- c) al comma 4 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
- d) al comma 5 le parole: “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito”.

ART.

*(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a legislazione vigente,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,” e **dopo le parole: “competente per” sono inserite le seguenti: “l’indirizzo,”**.

ART.

*(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) **al comma 3, le parole da: “e che la produzione ulteriore” fino alla fine del comma sono soppresse;**
- b) **dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.”;**
- c) **al comma 5, le parole: “di fornitura” sono soppresse;**
- d) **al comma 7, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 5 e”.**

ART.

*(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: “costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “a partecipazione mista pubblico-privata”.

ART.

*(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, dopo le parole: “alle assunzioni di personale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
- b) **al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, del parametro di cui all’articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione,**

certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.”;

c) al comma 9, le parole: “alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

ART.

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: “commi da 1 a 4” sono inserite le seguenti: “da parte degli enti locali”.

ART.

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.”.

ART.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “commi 1, 2 e 3,” sono soppresse;
  - b) al comma 1, secondo periodo, le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “**il 30 settembre 2017**” e la parola: “medesima” è soppressa.

ART.

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “**il 30 settembre 2017**”;
  - b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “delle politiche sociali,” è inserita la seguente: “adottato” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi **dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131**”;
  - c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.”;
  - d) al comma 5, primo periodo, le parole: “a quanto” sono sostituite dalle seguenti: “al divieto”.

ART.

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2017”;
  - b) al comma 2, dopo le parole: “delle regioni” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”;
  - c) al comma 4, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”;**
  - d) al comma 6, le parole: “e 19” sono sostituite dalle seguenti: “, 17, 19 e 25 ”;**
  - e) al comma 10, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2017”;

f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: “12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.

**12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto.**

**12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20.**

**12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.”**

#### ART.

*(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

- 1. All’articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “2-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.**

**2-ter. All’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso**

**decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”.**

ART.

*(Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016)*

1. L'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

ART.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

ART.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato A (di cui all'articolo 19, comma 1)**

*“Allegato A*

**Società**

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
<b>Fises</b>

**Gruppo**

Gruppo ANAS
-------------

Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur

Gruppo FIRA
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, la delega contenuta nell'articolo 16 comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul predetto decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, discende anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa.

La sentenza n. 251 del 2016 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un coinvolgimento delle autonomie regionali attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che l'illegittimità costituzionale, rilevata in questa decisione, *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del*

*ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”*

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza *“sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”*.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 175 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata.

**Sullo schema di decreto legislativo è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Commissione V della Camera dei deputati e del Senato e della Commissione I del Senato della Repubblica.**

## **Articolo**

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non

disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti.

### **Articolo**

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto n. 175 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### **Articolo**

Al fine di coordinare sistematicamente il testo, mediante la modifica dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, viene chiarito che il medesimo regime giuridico previsto per le società quotate si applica anche alle loro società partecipate, salvo nel caso in cui le stesse siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. **In accoglimento del parere del Consiglio di Stato, è stato precisato che, a fini di applicazione del testo unico, rileva la situazione di controllo o partecipazione diretta dell'amministrazione e non già quella esercitata per il tramite di società quotate. La previsione, originariamente contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera p), è stata inserita più correttamente nell'ambito di applicazione, al fine di non ingenerare incertezza sulla definizione di società quotata, in conformità a quanto richiesto da Consiglio di Stato. Conseguentemente, è stata anche inserita la norma di coordinamento normativo chiesta come condizione dalla V Commissione del senato e rilevata dal Consiglio di Stato. Non è stata accolta l'osservazione della V Commissione della Camera dei deputati di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2016 le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con**

**partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società, ritenendo che l'entità della partecipazione non possa rilevare a fini di esclusione dall'applicazione del decreto e che la deroga indebolisca l'impianto normativo e le finalità di razionalizzazione perseguite dal provvedimento.**

### **Articolo**

L'articolo 4 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo l'estensione della definizione di società anche agli organismi aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili e sopprimendo, alla lettera p), il generico riferimento alle società partecipate da società quotate, il cui regime giuridico è stato precisato nell'articolo 1, comma 5 del predetto decreto n. 175. Inoltre, è stato inserito un più puntuale riferimento alle Autorità di sistema portuale stante la disciplina dettata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124". **Infine, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato e in coordinamento con l'articolo 16 del d.lvo n. 175 del 2016, è stata precisata la definizione di società in house, con riferimento ai rigorosi limiti di partecipazione dei capitali privati e al requisito dell'attività prevalente.**

### **Articolo**

L'articolo 5 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016:

a) precisando che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

b) prevedendo che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) facendo salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

**Inoltre, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa, viene fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera a) e, dunque, di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento. In accoglimento anche della condizione formulata dalla I Commissione del Senato con specifico riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata e alla deroga consentita all'articolo 4, comma 2, lettera a), circa la possibilità di operare al di fuori dell'ambito territoriale della collettività di riferimento, si è precisato che tale previsione riguarda le partecipazioni in società che abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Si è infine ritenuto di precisare che resta ferma l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo in materia di società *in house*, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono in ogni caso garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per la produzione ulteriore.**

**Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato volta a introdurre espressamente, tra le finalità**

**perseguibili, i servizi di interesse economico generale, in quanto tali servizi sono in ogni caso servizi di interesse generale, come anche chiarito dallo stesso testo unico nelle definizioni di cui all'articolo 2. Parimenti, non è stata accolta l'osservazione, sempre del Consiglio di Stato, volta a prevedere, per le società in *house*, la delimitazione dell'oggetto sociale anche per le attività poste al di fuori dell'attività prevalente (oltre l'80%). Al riguardo, si ritiene che la destinazione delle attività ulteriori non deve necessariamente parametrarsi sulle medesime attività che vengono, invece, imposte e garantite per l'attività prevalente, quale requisito necessario dell'*in house providing*.**

Infine, al fine di valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016, è stato previsto, al comma 9, che il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possa deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità generali. **Come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti. Come richiesto dalla V Commissione della Camera dei deputati e dalla I Commissione del Senato, la facoltà del Presidente della Regione di deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale sia subordinata al rispetto di specifici criteri e procedure di verifica, quali nella specie, nascenti**

**dall'obbligo di informativa alla Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio e controllo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.**

**Al riguardo, peraltro, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato che suggerisce di indicare i criteri normativi idonei a fungere da adeguato parametro di riferimento nell'esercizio del potere amministrativo generale di esclusione dell'applicazione delle disposizioni del testo unico in oggetto attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ed esprime parere contrario all'attribuzione di un potere di esclusione, analogo a quello del Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Regione: la previsione della facoltà di esclusione, ora estesa anche al Presidente della Regione, appare molto circoscritta nell'ambito di applicazione e, in ogni caso, precisa in ordine ai presupposti del potere.**

### **Articolo**

**L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, eliminando, tra gli oneri di motivazione analitica relativi all'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, il riferimento alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate e precisando che le modalità della consultazione pubblica siano disciplinate dagli stessi enti locali interessati (non è stato condiviso il parere del Consiglio di Stato secondo cui sarebbe preferibile l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale ovvero un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa con la Conferenza unificata-Stato Regioni, tenuto conto che ciò appesantirebbe in modo eccessivo l'intera procedura). Resta ferma l'onere di motivare "analiticamente" la necessità e la coerenza dell'atto di acquisto, oltre alla convenienza economica e sostenibilità**

**finanziaria, cosicchè la semplificazione introdotta con il presente decreto, intervenendo sulla necessità di motivare una soluzione ipotetica e possibilistica, non incide sulla finalità virtuosa della disposizione.** Inoltre, si chiarisce nel testo che per gli atti deliberativi delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo.

## **Articolo**

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. In primo luogo, in merito al d.P.C.m. previsto per determinare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, viene precisato che esso è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Viene, poi, previsto che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Inoltre, viene chiarito che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, e i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di tali società, mediante la previsione di limiti massimi di remunerazione

proporzionati alla dimensione dell'impresa, venga adottato, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato secondo cui sarebbe stato opportuno specificare che il previsto d.m. sugli indicatori dimensionali e i corrispondenti limiti ai compensi si applica alle società a controllo pubblico “diretto ed indiretto” (in linea con quanto attualmente previsto dal d.m. n. 166 del 2013), tenuto conto che tale precisazione appare superflua. Parimenti, non è stata accolta, in quanto non necessaria, l'osservazione del Consiglio di Stato volta a specificare che, ai fini del controllo sul superamento del limite ai compensi, si deve tenere conto dei compensi corrisposti non solo da altre pubbliche amministrazioni o da altre società in controllo pubblico ma anche da “altre società partecipate.**

Infine, è opportuno chiarire che, come previsto dall'articolo 11, comma 7, del testo unico, fino all'emanazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico.

## Articolo

L'articolo 8 reca modifiche di *drafting* all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, tra cui la sostituzione del termine **“grandi imprese insolventi” con “grandi imprese in stato di insolvenza” (termine utilizzato dal d.lgs. 279 del 1999 espressamente richiamato), come richiesto dal Consiglio di Stato.**

## Articolo

L'articolo 9 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, precisando, al comma 1, che l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, della struttura competente **per l'indirizzo (in accoglimento dell'osservazione n. 4 della V Commissione della Camera dei deputati)**, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, già prevista dal testo originario, **avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come anche richiesto dalla V Commissione della Camera dei deputati. Non è stata accolta, invece, l'osservazione n. 11 della Camera dei deputati con cui si chiede di prevedere forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi nelle aree montane a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto tale monitoraggio specifico è ricompreso in quello generale. Non è stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di dotare la struttura individuata di poteri di intervento più incisivi, tenuto conto che le funzioni appaiono comunque adeguate, nei limiti delle risorse disponibili.**

**Non è stata accolta, infine, l'osservazione (n. 5) della Camera dei deputati che chiede di prevedere, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica idonei a soddisfare determinati parametri di efficienza, ritenendo che una tale disposizione indebolisca l'impianto normativo e le finalità di razionalizzazione perseguite dal provvedimento.**

## Articolo

**L'articolo 10 reca, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, una modifica di *drafting* all'articolo 16. Inoltre, sempre in accoglimento dei rilievi formulati nel parere del Consiglio di Stato, è stato coordinato il testo rispetto alle previsioni del codice dei contratti pubblici, di cui sono fatte salve le disposizioni, ivi compreso l'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riformulando poi la disciplina dei requisiti dell'attività ulteriore in un apposito comma 3-bis, distinto dal comma 3 in cui era originariamente contenuta. I rilievi espressi nel medesimo parere sulla perimetrazione delle attività e delle tipologie di società *in house*, già espresse nel precedente parere sul testo unico, non sono stati invece accolti, tenuto conto che, in particolare, in merito alla facoltà di deroga all'articolo 2380-*bis* del codice civile non si può prevedere un obbligo di deroga senza indicarne in che cosa è obbligatorio derogare. Con riferimento, poi, a quanto osservato dal Consiglio di Stato sulla riconducibilità delle società *in house* al modello societario, non può che osservarsi che il modello societario, nato storicamente in ambito pubblicistico, ha diverse varianti, con diverse possibili deroghe rispetto al modello civilistico, comprese quelle, con diverse graduazioni di pubblicità, disciplinate nel testo unico. Parimenti, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a delimitare il campo di applicazione della produzione ulteriore, in quanto si rileva che il diritto europeo non impone alcune condizioni, ma non impedisce condizioni più rigorose, coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza. Peraltro, in relazione alle attività, rimane fermo il vincolo di cui all'articolo 4, comma 1, del testo unico. Infine, non è stata accolta l'osservazione n. 10 della Commissione V Bilancio della Camera che, se pur riferita in generale alla disciplina delle aggregazioni societarie degli enti territoriali, deve considerarsi assorbita da quanto già previsto**

**dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del testo unico: infatti, qualora ci sia un ente intermedio rispetto all'ente territoriale che detiene la partecipazione (es. consorzi partecipati dai comuni), è l'organo amministrativo dell'ente intermedio a dover deliberare in materia di partecipazioni.**

### **Articolo**

L'articolo 11 reca una modifica di *drafting* utile a meglio precisare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

### **Articolo**

L'articolo 12 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo che le disposizioni in materia di personale previste dalla normativa vigente (legge 27 dicembre 2013, n. 147) continuino ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. **In accoglimento dell'Intesa sancita in Conferenza unificata, si prevede, al comma 8, che la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al**

**riguardo, occorre dunque rispettare gli adempimenti dell'articolo 6-bis, come introdotti a partire dal 2009 per effetto del decreto legislativo n. 69 del 2009. Non è stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di estendere espressamente alle società *in house* la norma relativa al personale delle società a controllo pubblico, tenuto conto che le società *in house* sono, in ogni caso, società a controllo pubblico. Non è stato possibile accogliere l'osservazione n. 7 della V Commissione della Camera dei deputati volta a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva: tale previsione è stata ritenuta non compatibile con i criteri di delega, trattando di materia relativa alle condizioni di affidamento ed esercizio dei servizi di interesse pubblico generale, che non è oggetto del presente provvedimento riguardante la disciplina delle società partecipate (articolo 18 della legge n. 124 del 2015), bensì più propriamente del criterio di cui all'articolo 19 della legge di delega. Rispetto all'osservazione n. 8 della V Commissione della Camera dei deputati, che chiede di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, si può ritenere che la stessa sia assorbita dalla misura introdotta nell'articolo 19, comma 5, dal decreto correttivo, che tiene conto del settore in cui ciascun soggetto opera, considerando anche la previsione, già esistente, che eccettua dal divieto di nuove assunzioni il personale specialistico infungibile.**

## **Articolo**

L'articolo 13 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, precisando che la sanzione per la mancata adozione dei piani di razionalizzazione è riferibile soltanto agli enti locali. **Non sono state accolte le proposte del Consiglio di Stato di intervenire sulle previsioni dei piani di razionalizzazione, fondendo gli articoli 20 e 24 e disciplinando diversamente tempi e modi delle procedure previste, in quanto le modifiche proposte inciderebbero profondamente su una disciplina, relative alla procedura di razionalizzazione, già in corso di attuazione, atteso che il testo unico originario è comunque pienamente efficace, con conseguenti problemi di coordinamento e applicativi.**

### **Articolo**

**In accoglimento del parere del Consiglio di Stato, l'articolo 14 aggiunge, all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, la previsione della facoltà per le pubbliche amministrazioni locali partecipanti di procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 21, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.**

### **Articolo**

L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, intervenendo in sede di *drafting* e precisando che la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni debba avvenire entro il **30 settembre 2017 (come espressamente richiesto dalla Conferenza unificata in sede**

**d'intesa sul testo e dalla V Commissione della Camera dei deputati con la prima condizione).**

### **Articolo**

L'articolo 16 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

**In primo luogo, viene prorogato, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa sul testo, al 30 settembre 2017 e in conformità alla seconda condizione della V Commissione della Camera dei deputati, il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze.**

Viene precisato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente, debba essere adottato previa intesa **c.d. forte (ex articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in Conferenza unificata, come richiesto dalla stessa Conferenza in sede d'intesa.**

Si chiarisce, infine, un dubbio interpretativo circa l'applicazione del divieto di nuove assunzioni, esplicitando che il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni (30 giugno 2018) decorre dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

### **Articolo**

L'articolo 17 reca modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In particolare, esso precisa, nelle disposizioni transitorie, che l'articolo 4 del citato decreto n. 175, oltre a non essere applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi

come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, non sia applicabile anche alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. **È stata accolta l'osservazione n. 9 della Commissione V della Camera dei deputati di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del citato articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di consentire di portare a termine il processi di quotazione e favorire quindi i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati.** Viene, inoltre, modificato il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria e **ampliate, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa, le ipotesi di esclusione delle società derivanti dalle sperimentazioni gestionali in ambito sanitario dall'applicazione delle disposizioni del testo unico.** Infine, vengono escluse dall'applicazione del decreto n. 175 del 2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa, nonché la Sga s.p.a., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e viene individuato un diverso termine di decorrenza per l'applicazione dell'articolo 20 alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie o degli enti di ricerca. Recependo l'Intesa in Conferenza unificata si prevede, inoltre: **per le società costituite per la gestione di spazi fieristici, nonché quelle relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi**

**successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 175 del 2016; ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019; nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, si considerano rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.**

**In esplicito accoglimento di una condizione posta dalla conferenza Unificata in sede di intesa è stata prevista, in deroga all'articolo 4, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di detenere partecipazioni nelle sole società che, alla data di entrata in vigore del testo unico, risultino già costituite per la gestione delle case da gioco e siano state già autorizzate a tale attività ai sensi della legislazione vigente. Per tali società, le uniche ammesse in deroga rispetto alla previsione dell'articolo 4, e precisamente per le sole quattro già costituite e autorizzate per la gestione delle case da gioco di Campione d'Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e) non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso testo unico si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. Non è stato condiviso il parere del Consiglio di Stato (che conferma il precedente), secondo cui le ragioni della deroga all'applicabilità dell'articolo 4 alle società elencate nell'allegato A non sono chiare mentre dovrebbero risultare dal testo mediante una valorizzazione della natura delle società e soprattutto dell'attività che esse svolgono. Al riguardo, si segnala che le ragioni della deroga sono riferibili al rilievo che le società in questione hanno per l'economia nazionale, anche in relazione alla dimensione finanziaria e alle**

**possibili strategie di sviluppo. Inoltre, l'obiettivo della norma è proprio quello di sganciare alcune importanti partecipazioni dal vincolo di scopo, anche nel caso in cui tali partecipazioni abbiano rilievo esclusivamente finanziario.**

### **Articolo**

**L'articolo 18 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recando, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa, una precisazione in merito alla piena applicabilità di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di subentro nella gestione di servizi di interesse economico generale, nonché una ulteriore norma di coordinamento normativo con quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 in tema di trasparenza (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato e dei pareri delle Commissioni parlamentari, in particolare della condizione posta dalla Commissione V Bilancio del Senato).**

### **Articolo**

**L'articolo 19 sostituisce l'allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, inserendo il mero riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali e mantenendo, nell'elenco, le società già escluse sulla base del testo originario, **alle quali si aggiunge, in accoglimento di una delle condizioni dell'Intesa con la Conferenza unificata, la Fises.****

### **Articolo**

**L'articolo 20 contiene la clausola di invarianza finanziaria.**

## **Articolo**

L'articolo 21 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui quella secondo la quale **le disposizioni relative al provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute e ai conseguenti atti deliberativi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

## **Articolo**

L'articolo 22 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo viene emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il citato articolo 16, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Sulla base di questo articolo e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, il Governo ha deciso di apportare al decreto legislativo n. 175 del 2016 alcune modifiche e integrazioni al fine di migliorare, da un lato, il testo del decreto legislativo in materia di partecipazioni societarie e di procedere, dall'altro, all'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Com'è noto, la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di competenza regionale, con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali mediante lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Le modifiche apportate al testo del decreto n. 175 del 2016 mirano proprio al maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di

riforma delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, intervenendo (mediante la proroga di alcuni termini) anche laddove le disposizioni originarie dettavano tempi e modalità di attuazione del decreto.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Con riguardo alla condizione della Commissione V Bilancio del Senato si chiarisce che la facoltà di esclusione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto riguarda esclusivamente la possibilità di derogare, in tutto o anche solo in parte, al solo articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e, quindi, la possibilità di mantenere alcune limitatissime partecipazioni societarie, peraltro con delibera motivata e trasmessa alla Corte dei Conti, ferma restando l'applicazione a tali società di tutte le previsioni del predetto testo unico riguardanti le modalità di esercizio, la soggezione alle procedure civilistiche di fallimento, le disposizioni sulla gestione societaria e i requisiti di virtuosità finanziaria per il mantenimento (artt. 20 e 24). Inoltre, sempre in relazione alla condizione della Commissione V Bilancio del Senato, si precisa che la soppressione dell'onere di considerare le possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, prevista dall'articolo 6 dello schema di decreto, non incide sulla necessità, già prevista dalla disposizione originaria del testo unico, che l'atto di acquisto o costituzione di nuova società venga "analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (...) anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria", cosicché è stato eliminato un riferimento ultroneo e più debole di quelli già previsti, relativo peraltro ad una condizione eventuale e ipotetica.**

**Inoltre, con riferimento alla condizione della Commissione V Bilancio del Senato in merito al posticipo dell'applicazione di alcuni termini, si precisa che il differimento dei termini previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 è preordinato a rendere effettiva l'attività di razionalizzazione e riduzione delle società a partecipazione pubblica e, in ogni caso, non è suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica.**

**Infine, si conferma, come richiesto nelle condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato, che le modifiche agli articoli 19, 20 e 26 del testo unico non comportano oneri e non riducono l'efficacia del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, volto a conseguire risparmi di spesa.**